



# COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39

20/12/2018

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti quaranta nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PIGNATTA Roberto	Si
2. CHA Marina	Si
3. ZORZI Maurizio Marcello	Si
4. ZARAMELLA Paolo	Si
5. MONTINI Daniele	Si
6. SCURSATONE Giorgio	Si
7. GRIBALDO Paolo	Si
8. BENEDETTO Marica Emilia	No
9. VOGLIOTTI Elisa	Si
10 FAZZINO Giuseppe	No
11 LOVERA Loris Giovanni	No
12 GIARETTO Manlio	Si
13 SERLENGA Antonio	Si
	10
Totale Assenti:	3

Assume la presidenza Ing. Roberto Pignatta – Sindaco – Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Matteo Bossa

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2018

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

### IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- la disciplina del nuovo tributo è dettata dai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, anche attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative e in particolare alle disposizioni in materia di tributi locali di cui all'articolo 1 commi 161 e seguenti della legge n. 296/2006 (comma 701), a quelle in materia di potestà regolamentare dei comuni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 (comma 702) e a quelle contenenti la disciplina dell'IMU, lasciata salva dall'istituzione della IUC (comma 703);
- l'art.1 comma 707 della Legge n. 147/2013, apportando modificazioni all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'esclusione dall'applicazione dell'IMU per le seguenti fattispecie di immobili:
  - abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A1, A8 e A9;
  - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art.28 comma 1 del D.Lgs. n.139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi della stessa disposizione normativa, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A1, A8 e A9 nonché per

le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

- l'art. 1 comma 708 della Legge n. 147/2013 stabilisce che l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n.201/2011 e s.m.i.;
- l'art. 13 comma 9-bis del DL n. 201/2011 e s.m.i. stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;
- ai sensi dell'art. 9bis del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni in L. n. 80/2014, a decorrere dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Preso atto che l'articolo unico della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), ha apportato sostanziali modificazioni alla normativa disciplinante l'IMU, qui di seguito sinteticamente richiamate:

- *comma 10 lettere a) e b)*: intervenendo sull'art. 13 commi 2 e 3 del DL n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i., viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a genitori/figli, purché diverse da quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9, alle seguenti condizioni:

- 1) il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale;
- 2) il contratto deve essere registrato;
- 3) il comodante deve risiedere anagraficamente nello stesso comune del comodatario e deve possedere al massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale (purché non di categoria A/1, A/8 e A/9);
- 4) deve essere presentata apposita dichiarazione IMU sui modelli ministeriali (entro 30 giugno dell'anno successivo)

- *comma 10 lettere c) e d) e comma 13*: intervenendo sull'art. 13 commi 5 e 8-bis del DL n. 201/2011, viene abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU; viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio di esenzione per i terreni collinari/montani già previsto per l'ICI (Circolare MEF n. 9 del 14/06/1993), stabilendo comunque l'esenzione, a decorrere dal 2016, dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- *comma 10 lettera e)*: modificando l'art. 13 comma 13-bis del DL n. 201/2011, viene anticipato dal 21 al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono trasmettere le delibere IMU al MEF, ai fini della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale; tale termine viene peraltro definito perentorio;

- *comma 15*: integrando l'art. 13 comma 2 lettera a) del DL n. 201/2011, viene previsto che l'IMU non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- *comma 17*: a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, vengono apportate modificazioni alle disposizioni disciplinanti il Fondo di Solidarietà Comunale, intervenendo sui commi 380-ter e 380-quater ed aggiungendo i commi 380-sexies, 380-septies e 380-octies all'art. 1 della legge n.228/2012; viene previsto che i minori gettiti derivanti dalle agevolazioni IMU e TASI introdotte

dal 2016 vengano compensati da un incremento del fondo di solidarietà comunale per complessivi 3.767,45 milioni di Euro annui, a cui occorre aggiungere il contributo di 155 milioni per gli "imbullonati"; viene contestualmente ridotta la partecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale da parte dei comuni da 4.717,9 milioni a 2.768,8 milioni per ciascuno degli anni 2016 e seguenti;

- *commi da 21 a 24*: viene previsto un regime fiscale agevolato per i cosiddetti "imbullonati" a decorrere dal 2016; la determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria D ed E avverrà su stima diretta e non terrà conto dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali al processo produttivo (cosiddetti "imbullonati"). Continueranno a concorrere nel calcolo della rendita il suolo e le costruzioni e tutti gli «elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento». A partire dal 1° gennaio 2016, gli intestatari degli immobili destinati alle attività produttive, iscritti nelle categorie D ed E, dovranno presentare gli atti di aggiornamento per ottenere la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. È espressamente stabilito che solo per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate avranno effetti retroattivi a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.

**Visti:**

- il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU);
- l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, contenente le disposizioni in ordine all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 1 comma 380 della legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e s.m.i. che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dell'IMU, eliminando la riserva statale di cui al comma 11 dell'art. 13 sopra richiamato, stabilendo che debba essere attribuito allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% - prevista dal comma 6 del medesimo art. 13 - consentendo ai Comuni di aumentare tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali (nel qual caso il maggior gettito è destinato al Comune stesso) ed abrogando il fondo sperimentale di riequilibrio, sostituito dal nuovo fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei comuni;
- l'articolo 4 del Decreto Legge n. 16 del 2/3/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012, il decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013 ed il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013, contenenti disposizioni in materia di IMU;
- l'articolo 1, commi da 639 a 730, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), recanti la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e disposizioni di modifica ed integrazione della disciplina dell'IMU;
- il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni in Legge 2 maggio 2014 n. 68, contenente modifiche ed integrazioni della disciplina della IUC;
- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92 e dell'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 e loro modifiche ed integrazioni;

Richiamato il regolamento comunale disciplinante la IUC, nelle sue tre componenti IMU-TARI e TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2015 e n. 17 del 04/04/2016;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 28/05/2015, n. 18 del 04/04/2016, n. 14 del 27/03/2017, n. 58 del 18/12/2017 con le quali sono state fissate le aliquote e le detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) rispettivamente per l'anno 2015, 2016, 2017 e 2018;

Visto l'art. 1 comma 26 della legge n. 208/2015, come da ultimo modificato dalla L.205/2017, il quale stabilisce che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Ravvisata la necessità di confermare ai fini dell'applicazione dell'IMU per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni già applicate dal 2015 al fine di garantire il pareggio di bilancio;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo contestualmente che i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- a norma del comma 13-bis dell'art. 13 del DL n. 201/2011 e s.m.i., a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel sito informatico di cui all'art. 1 del D.Lgs. 360/1998. A tal fine, tali atti devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. Il versamento della prima rata dell'imposta è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per tutto l'anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul predetto sito entro il 28 ottobre di ciascun anno (a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno); in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti pubblicati per l'anno precedente;

Preso atto che, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 del DL n. 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014, ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'art. 1 comma 380-ter, lettera a) della Legge n. 228/2012 e s.m.i, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato;

Appurato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell'art. 13 del DL n. 201/2011 convertito in L. 214/2011, nell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'attenzione della Commissione Consiliare Permanente Area Economico finanziaria in data 17/12/2018;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) di confermare ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 le seguenti aliquote già applicate lo scorso anno:

- Aliquota da applicare alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dalla normativa vigente: **5 per mille**;
- Aliquota da applicare alle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze come definite dalla normativa vigente: **7,6 per mille**;

- Aliquota da applicare a tutte le restanti tipologie di fabbricati, ai terreni agricoli ed alle aree fabbricabili: **8,7 per mille**;

- Aliquota da applicare ai fabbricati di categoria catastale D (ad eccezione degli immobili D/10 strumentali all'attività agricola): **8,7 per mille**;

3) di determinare la seguente detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019, confermando la misura fissata dalla legge:

- **Euro 200,00** per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 utilizzata quale abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze, pari alla misura fissata dall'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica nel caso di più soggetti passivi.

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012, è riservato allo stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille, mentre la differenza dell'1,1 per mille è riservata al comune;

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13 bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta del Sindaco – Presidente;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione per alzata di mano la quale dà il seguente esito:

Presenti n. 10, astenuti n. 2 (Serlenga e Giaretto), favorevoli n. 8, contrari n. ==;

#### **DELIBERA**

Di accogliere la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco - Presidente.

#### **S u c c e s s i v a m e n t e**

Con votazione per alzata di mano la quale dà il seguente esito:

Presenti n. 10, astenuti n. 2 (Serlenga e Giaretto), favorevoli n. 8, contrari n. ==;

#### **DELIBERA**

- di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. N. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
F.to: Ing. Roberto PIGNATTA

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to : Marina CHA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : Dr. Matteo BOSSA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11.1.2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Li, 11.1.2019

Il Segretario Comunale  
F.to: Dr. Matteo BOSSA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Castiglione Tor.se li, 11.1.2019



Il Segretario Comunale  
Dr. Matteo BOSSA

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-dic-2018**

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Li, 11.1.2019



Il Segretario Comunale  
Dr: Matteo Bossa